

## **CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO N. 12**

### **RUOLO: SOCIO-SANITARIO**

### **PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE**

Il giorno .... del mese di ..... dell'anno 2023, presso la sede legale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci 561 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

#### **TRA**

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, (C.F.- P.IVA 05517820485) con sede legale in sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Via Gramsci 561, per il quale interviene il Dr. ...., nato a ....., il ....., codice fiscale ....., Direttore, legale rappresentante dell'Ente;

#### **E**

Il/La Dr./Dr.ssa ....., (di seguito denominata "dipendente"), nata a ..... il ....., C.F. ...., residente in ..... Via ....., documento d'identità: n. .... valido fino al ..... rilasciato da.....

#### **PREMESSO**

- che, in esecuzione del Decreto del Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n. 9 del 31/01/2023, è stata disposta l'assunzione alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest di n. 4 unità nel profilo di Assistente Sociale, a tempo indeterminato, dalla graduatoria del concorso pubblico approvata con Determinazione dirigenziale del Comune di Scandicci n. 317/2022;

- che la Dr./Dr.ssa ....., utilmente collocata nella graduatoria sopra citata, ha accettato l'assunzione di cui trattasi;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le disposizioni contenute nel medesimo d.lgs. citato;

- che il dipendente ha provveduto, prima della stipula del presente contratto, agli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto in data 02/11/2022 tra l'ARAN e le OO.SS. di categoria.

#### **PRESO ATTO**

- che il dipendente, alla data di assunzione presso la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, risulta non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e/o comunque di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

## **SI STIPULA**

### **IL SEGUENTE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO**

#### **Art. 1 – DECORRENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato decorre dal 01/02/2023 e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali e di legge. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti per il comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale e dal presente contratto individuale.

#### **Art. 2 – PERIODO DI PROVA**

La durata del periodo di prova è fissata in mesi quattro.

Ai fini del compimento del predetto periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato, secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 3 del CCNL del 02/11/2022. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

#### **Art. 3 – INQUADRAMENTO GIURIDICO**

Il dipendente viene inquadrato nell'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari, Profilo Professionale di Assistente Sociale. Le mansioni corrispondenti al profilo di cui al presente rapporto di lavoro sono quelle previste dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti nel tempo.

#### **Art. 4– TRATTAMENTO ECONOMICO**

Al dipendente viene attribuito il seguente trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità, con riferimento all'Area di inquadramento: Area dei professionisti della salute e dei funzionari

• Stipendio Tabellare	€	1.941,58 (per 13 mensilità)
• Indennità Funzione Parte Fissa	€	76,92 (per 13 mensilità)
• IVC 2022/2024	€	9,71 (per 13 mensilità)
• Ind Tutela Malato e prom. salute	€	41,10 (per 13 mensilità)

Il trattamento economico suddetto può essere integrato dalla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, dalla retribuzione accessoria legata a particolari condizioni di lavoro, ove spettante, e dal trattamento accessorio legato alla produttività, strettamente correlato al grado di raggiungimento delle *performance* previste e assegnate e sulla scorta delle verifiche di competenza degli organi e organismi competenti, secondo quanto regolato dalla legge, dal CCNL e da quanto previsto dal contratto integrativo del personale del comparto della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

Lo stipendio potrà anche essere integrato dalla progressione economica nell'area di appartenenza, ove prevista e regolata dal contratto integrativo e dal sistema di valutazione della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

Le retribuzioni nette saranno corrisposte, di norma, entro il giorno 27 del mese; le voci fisse di competenza sono pagate in rapporto a 30 giorni mensili.

Gli emolumenti corrisposti sono soggetti alle trattenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente previste dalla legge.

#### Art 5- ENTI CHE RICEVONO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI O ALTRE FORME DI PROTEZIONE SOCIALE DAL DATORE DI LAVORO

- INPS: contributi previdenziali e di quiescenza. Contributo disoccupazione per i contratti a tempo determinato.

- INAIL: premi assicurativi per infortuni e malattie professionali.

- FONDO PERSEO SIRIO: previdenza complementare contrattuale per gli aderenti.

#### Art. 6 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, come disciplinato dal CCNL.

#### Art. 7 – ASSENZE E FERIE

Gli istituti inerenti alle assenze dal servizio ed alle ferie sono regolati dalle norme del contratto collettivo nel tempo vigente.

#### Art. 8 – SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA

Il dipendente è assegnato alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, presso la sede di Sesto Fiorentino - Comune.

L'Ente si riserva comunque la possibilità di individuare diversamente, per motivate esigenze di servizio, la sede di lavoro di cui al comma precedente.

Resta fermo quanto previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti in tema di mobilità interna.

#### Art. 9 – MISURE INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, PRIVACY E SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il dipendente rispetta le misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza, privacy e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla normativa al tempo vigente e dai rispettivi piani aziendali resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

#### Art. 10 – NORMATIVA E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il dipendente si impegna comunque ad osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal presente contratto, le norme del CCNL al tempo vigente e qualsiasi altra disposizione legislativa o

regolamentare relativa al rapporto di lavoro, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato col D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 nonché il Codice di comportamento della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Inoltre il dipendente s'impegna ad ispirare il suo comportamento in servizio al dovere di contribuire con impegno e responsabilità alla tutela dell'immagine e dei valori aziendali.

#### ART. 11 - CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del CCNL 2019-2021, costituisce condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o la revoca delle procedure di reclutamento che ne costituiscono il presupposto.

#### ART. 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RINVIO AL CONTRATTO COLLETTIVO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 11, le cause di cessazione del rapporto di lavoro, gli obblighi delle parti e i termini di preavviso sono stabiliti dalla normativa contrattuale e legislativa al tempo vigente.

La penale prevista in caso di recesso senza preavviso da parte del dipendente si applica anche nell'ipotesi di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato.

Si intendono tacitamente estese al presente contratto, senza necessità di atti integrativi, le eventuali modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto di lavoro dalla futura contrattazione collettiva, anche per quanto riguarda le cause di risoluzione ed i termini di preavviso.

#### ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ

Le parti si danno atto che restano fermi i motivi di incompatibilità e la relativa disciplina, indicati dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 attraverso gli espliciti richiami alle specifiche disposizioni normative.

#### ART. 14 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il dipendente è consapevole del divieto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001 che si riporta di seguito:

*“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

*I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le*

*pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

#### Art. 15 – ADEMPIMENTI INFORMATIVI D. LGS. 152/1997

Le informazioni di cui al D. Lgs. 152/1997, come modificato dal D. L.gs. 104/2022, non contenute nel presente contratto, sono messe a disposizione sul servizio Intranet aziendale nella sezione Risorse umane – neoassunti, accessibile mediante la password personale fornita al dipendente.

#### Art. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto individuale, una copia del quale viene consegnata al dipendente, si rinvia ai contratti collettivi di categoria, alla contrattazione integrativa e alle norme legislative e regolamentari al tempo vigenti e, ove compatibili con la natura del rapporto, alle norme contenute nel Codice civile.

#### Art. 17 – NORME FISCALI

Il presente contratto è soggetto a registrazione a cura di una delle parti solo in caso di uso, con onere a carico della parte richiedente.

#### Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Secondo quanto prescritto dal D. L.vo 196/2003, si informa che i dati personali forniti dal lavoratore saranno raccolti e trattati per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro ed altre necessariamente connesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

IL CONTRAENTE

---

---

## CLAUSOLE ESPRESSE

Il dipendente:

- dichiara di essere consapevole che l'accertamento della carenza di un requisito necessario per l'assunzione determina la risoluzione immediata del presente contratto di lavoro, che produce soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 del Codice civile per il periodo effettivamente lavorato;
- accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, approvandole con specifica sottoscrizione, le clausole di cui alla premessa ed agli articoli seguenti del presente contratto: (Art.1- Decorrenza del rapporto di lavoro), (Art.3 - Inquadramento giuridico), (Art.4 - Trattamento economico), (Art.8 - Sede di prima destinazione dell'attività lavorativa), (Art.13 - Incompatibilità), (Art.14 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), (Art.15 - Adempimenti informativi D.Lgs. 152/1997) (Art. 16 - Rinvio), (Art.18 - Foro competente);
- dichiara di aver ricevuto copia del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" nonché copia del Codice di comportamento della Società della Salute;
- dichiara che, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali comuni e particolari è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici della Società della Salute o dell'interessato in materia di diritto del lavoro nella misura in cui tale trattamento è autorizzato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- Il lavoratore dà atto di aver ricevuto l'informativa e la modulistica relativa alle forme di adesione al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio e di essere stato debitamente informato che, in attuazione dell'art.1, comma 157 della legge di bilancio 2018 (l.205/2017) e dell'accordo del 16/09/2021, essa può avvenire anche mediante forme di silenzio-assenso, qualora il lavoratore stesso non manifesti espressamente il proprio diniego all'iscrizione entro sei mesi dalla data di assunzione.

IL CONTRAENTE

---